REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

LODO ARBITRALE

pronunciato dal Collegio arbitrale composto dai Sigg.ri Ing. Livio Mastrofrancesco (Arbitro con funzioni di Presidente)

Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli (Arbitro)

Prof. Avv. Renato Rolli (Arbitro)

Tra

Consorzio Stabile Olimpia (di seguito, "*Olimpia*"), CF. e P.I. 02732910787, con sede in Acri Via Duglia 1/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Massimo Sposato, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Enzo Cardi, Arturo Cancrini e Marcello Cardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Cardi in Roma, Viale Bruno Buozzi, 51 (pec: marcellocardi@ordineavvocatiroma.org)

Contro

Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (di seguito, "il Consorzio BI"), CF. 94017400782, in persona del Presidente *pro-tempore* Marso Blaiotta, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Spataro ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Val Fiorita 90, (pec avv.giovannispataro@pec.giuffre.it)

nel procedimento arbitrale R.G.A. 9/2021
promosso dal Consorzio Stabile Olimpia con "domanda di

arbitrato e contestuale atto di nomina di arbitro" depositato all'A.N.A.C. il 7 maggio 2021.

Fatto e svolgimento del giudizio

Con domanda di arbitrato, notificata al Consorzio BI il 27.4.2021 e ritualmente depositata presso l'ANAC il 7.5.2021, Olimpia ha rappresentato quanto segue.

Con decreto di finanziamento n. 205 del 27.7.2007 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di "Riordino irriguo destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto – I Lotto – III stralcio" (i "Lavori").

Con determinazione n. 213 del 3.8.2007 è stato approvato il disciplinare di concessione, che regola i rapporti tra il Commissario Straordinario DGR n. 329/03 per il comprensorio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Commissario *ad acta* per la Gestione ex Agensud, relativamente ai Lavori.

A seguito di gara d'appalto, espletata mediante procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso e offerta a prezzi unitari ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, i Lavori sono stati aggiudicati all'impresa Demoter S.p.A. con sede in Messina, al prezzo netto di aggiudicazione di € 10.640.073,09, di cui € 10.143.393,09 per lavori ed € 496.680,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto d'appalto con la Demoter è stato sottoscritto in data

21.5.2009. La consegna dei Lavori è stata effettuata il 18.6.2009, prevedendo la durata dei medesimi in n. 36 mesi (cioè fino al 17.6.2012).

Con Deliberazione n. 63/2010 il Commissario Straordinario, su indicazione della Regione Calabria, ha trasferito la competenza dell'appalto al neo costituito Consorzio BI.

Con Decreto n. 97 del 22.6.2010 il Commissario *ad acta* – Gestione ex Agensud ha conseguentemente variato il concessionario dei Lavori, individuandolo nel Consorzio BI. Quest'ultimo, in sintesi, è subentrato - in tutti i rapporti giuridici afferenti ai Lavori - alla Regione Calabria – Commissario Straordinario DPGR n. 329/03. A tale scopo, in data 14.7.2010 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Disciplinare di Concessione Rep. 18/07 del 5.9.2007.

Nelle more, Olimpia, esclusa dalla procedura di gara di affidamento dei Lavori per asserita anomalia dell'offerta ha impugnato dinanzi al TAR Calabria, Catanzaro la propria esclusione.

Il TAR, con sentenza n. 156/2009, ha accolto il ricorso di Olimpia, che quindi doveva essere riammessa alla gara e ottenerne l'aggiudicazione.

Senonché il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica ed il RUP, anziché dare seguito alla succitata sentenza, proponevano appello al Consiglio di Stato, ottenendone la sospensione. In tal modo, come detto, il

Consorzio BI ha stipulato il contratto di appalto con la Demoter, consegnandole i Lavori.

Con la sentenza n. 6093/2011 il Consiglio di Stato confermava però la sentenza del TAR Calabria, ribadendo l'illegittimità del procedimento di verifica dell'anomalia espletato dal Consorzio BI e l'illegittima esclusione dalla gara di Olimpia.

Il Consorzio, tuttavia ometteva di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, proseguendo nel rapporto contrattuale con l'illegittima aggiudicataria Demoter. Più nel dettaglio, la Demoter ha eseguito un importo lavori pari a circa € 2.997.841,54.

Per tale ragione, Olimpia ha agito ex artt. 112 e ss. C.p.a., per l'ottemperanza alla suddetta sentenza. ottenendo così l'affidamento dei Lavori non ancora eseguiti dalla Demoter. In particolare, con Deliberazione n. 271 del 27.8.2012, il Consorzio BI ha deliberato di aggiudicare i Lavori a Olimpia al prezzo netto di € 9.088.166,61, di cui € 8.591.802,61 per lavori ed € 496.680,00 per oneri della sicurezza. Con il medesimo provvedimento, il Consorzio ha deliberato altresì la stipula del contratto d'appalto con Olimpia.

In data 12.10.2012, il Consorzio e Olimpia hanno sottoscritto il Contratto di appalto, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "Riordino irriguo Destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto, I Lotto, III Stralcio)". Come precisato dall'art. 2 del Contratto, l'appalto aveva più specificamente ad oggetto

l'esecuzione dei Lavori, come previsti nel progetto esecutivo del 21.5.2009, ad esclusione dei "lavori di cui ai cinque SAL già realizzati e contabilizzati di cui alla premessa, nonché i lavori successivi ai detti cinque SAL. lavori il cui importo verrà determinato con un successivo atto aggiuntivo".

L'impresa Demoter, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto del 12.10.2012 aveva realizzato i lavori contabilizzati nei SAL nn. 1-5, oltre a "lavori ulteriori" non ancora rendicontati.

Soltanto con Delibera del 6.6.2014, n. 135, il Consorzio ha preso atto del verbale di accertamento tecnico della Commissione di collaudo ex art. 138, comma 2, del D.Lgs. n. 163 e del DPR n. 207/2010, con il quale sono stati verificati i lavori ulteriori eseguiti dal precedente appaltatore.

Per tale ragione, il 7.8.2015, è stato sottoscritto un Atto Aggiuntivo il quale ha stabilito che l'importo dei Lavori effettivamente affidati al Consorzio è di € 6.983.964,56 oltre Iva.

Nel frattempo, con verbale del 21.10.2014, sono stati consegnati i lavori, prevedendosi un termine di ultimazione di 884 giorni.

In corso d'opera, il Consorzio BI ha ordinato l'esecuzione di ulteriori e maggiori Lavori rispetto a quelli previsti dal Contratto, per un maggiore importo di € 889.487,86 (la perizia prevede un aumento dell'importo contrattuale da euro

6.983.964,56 ad euro 8.388.052,75 con incremento quindi di euro 1.404.088,19).

E' stata, quindi, disposta la Perizia di Variante n. 1 con Delibera del Consorzio n. 183 del 7.8.2017, approvata dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (anche solo "*MIPAF*") con DM 18697/2018, con la quale è stata anche disposta la concessione all'appaltatore del tempo suppletivo complessivo di n. 1325 gg per l'esecuzione dei Lavori.

La Variante si è resa necessaria a causa del dilungarsi dei tempi di realizzazione dell'opera, a sua volta dovuto all'intrecciarsi di vicende giudiziali concernenti l'esito della gara d'appalto a suo tempo espletata, alle difficoltà finanziarie dell'originario esecutore e al conseguente mancato rispetto dei tempi contrattuali, nonché alle trasformazioni nel frattempo intervenute nell'ambito territoriale di interesse, soprattutto negli impianti arborei delle aziende agricole delle aree interessate alla costruzione della rete irrigua.

In data 23-24.10.2018, il Consorzio BI e Olimpia hanno sottoscritto specifico Atto di Sottomissione per recepire la Perizia di Variante n. 1.

In allegato all'Atto di Sottomissione, firmato con riserva da Olimpia, sono stati inseriti taluni "Nuovi Prezzi" relativi a lavorazioni non originariamente incluse nel Contratto.

Durante l'esecuzione del Contratto, l'esecutore ha iscritto nella contabilità dei Lavori fino al SAL n. 8, per lavori fino al 12.3.2020 (doc. n. da 5 a 13, SALL nn. 1-8), n. 20 riserve per un importo complessivo di € 21.845.413,19, oltre interessi legali, moratori ed anatocistici come per legge nonché per richiedere la proroga del termine di ultimazione dei Lavori per n. 400 giorni. In occasione di ogni SAL, Olimpia ha provveduto anche alla costituzione in mora della stazione appaltante, ex art. 1219 c.c.

Esperito, senza esito positivo, un tentativo di definizione in via amministrativa delle riserve, Olimpia ha attivato la clausola compromissoria contenuta all'art. 28 del Contratto (Definizione delle controversie), la quale recita:

"Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 34, comma 1, del Capitolato Generale. Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti del Codice dei Contratti e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto".

Con domanda notificata al Consorzio BI il 27.4. 2021 e depositata presso l'ANAC il 7.5.2021, Olimpia ha quindi formulato i seguenti quesiti.

Quesito n. 1

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 1 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 1 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 4.623.198,30, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 2

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 2 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 2 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.925.551,62, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a

titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 3

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 3 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 3 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 2.729.948,90, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 4

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 4 - a vedersi

riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 4 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.109.282,34, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 5

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 5 - di essere esonerata da tutte le responsabilità per i difetti, cattive esecuzioni e non conformità al progetto delle opere eseguite dalla Demoter;

Quesito n. 6

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 6 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 6 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 100.004,36, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei

Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 7

Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale che la riserva è fondata e che il termine di ultimazione indicato nel verbale di consegna in 884 giorni non è adeguato, e che quindi il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto di vedersi riconosciuto, in accoglimento della stessa riserva n. 7 e per i titoli in essa indicati, un termine congruo di esecuzione dei lavori, come sarà accertato e dimostrato in corso di causa.

Quesito n. 8

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 8 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 8 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 394.123,13, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei

Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 9

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto accertata la fondatezza della riserva n. 9 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 9 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.618.079,92, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 10

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 10 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 10 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 209.866,92, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 11

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 11 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 11 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 412.937,21, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a

quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 12

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 12 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 12 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 457.045,22, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 13

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 13 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 13 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.859.445,64, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 14

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 14 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 14 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 313.321,15, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo

risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 15

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 15 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 15 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.089.776,44, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 16

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 16 - a vedersi

riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 16 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 551.145,08, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 17

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 17 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 17 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 352.070,88, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex

art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 18

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 18 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 18 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.162.819,25, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 19

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 19 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 19 e per i titoli in essa indicati, la somma di €

1.687.841,10, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c.,

spese del presente procedimento, ivi compresi gli onorari di difesa.

Con il medesimo atto, Olimpia nominava proprio arbitro l'Avv. Stefano Maria Zappalà, invitando, ai sensi dell'art. 28 del Contratto e dell'art. 241 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio BI a nominare il suo arbitro.

Nelle more della formazione del Collegio, Olimpia comunicava, a seguito della sopravvenuta indisponibilità dell'arbitro originariamente nominato, di nominare la prof. avv. Maria Alessandra Sandulli.

Il Consorzio BI nominava, quale arbitro, il prof. avv. Renato Rolli.

Quindi, la Camera Arbitrale, a seguito di estrazione informatica per l'individuazione del Presidente, con delibera del 23 giugno 2022, nominava il Collegio Arbitrale occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 20

Dica il Collegio Arbitrale che il Consorzio Stabile Olimpia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha diritto - accertata la fondatezza della riserva n. 20 - a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della stessa riserva n. 20 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 968.781,90, e per l'effetto condannare il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge;

Quesito n. 21

Emetta il Collegio Arbitrale le condanne conseguenti alle suddette declaratorie e condanni altresì il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino al pagamento delle spese del presente procedimento, ivi compresi gli onorari di difesa.

Con il medesimo atto, Olimpia nominava proprio arbitro l'Avv. Stefano Maria Zappalà, invitando, ai sensi dell'art. 28 del Contratto e dell'art. 241 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio BI a nominare il suo arbitro.

Nelle more della formazione del Collegio, Olimpia comunicava, a seguito della sopravvenuta indisponibilità dell'arbitro originariamente nominato, di nominare la prof. avv. Maria Alessandra Sandulli.

Il Consorzio BI nominava, quale arbitro, il prof. avv. Renato Rolli.

Quindi, la Camera Arbitrale, a seguito di estrazione informatica per l'individuazione del Presidente, con delibera del 23 giugno 2022, nominava il Collegio Arbitrale nelle persone di:

Ing. Livio Mastrofrancesco, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio;

Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli, arbitro designato dal Consorzio Stabile Olimpia;

Prof. Avv. Renato Rolli, arbitro designato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino.

Nel frattempo, il 12.5.2022 il Consorzio BI notificava il proprio "atto di resistenza alla domanda di arbitrato" (recante tra l'altro la conferma della già perfezionata nomina ad Arbitro del Prof. Avv. Renato Rolli) con documentazione allegata, contestando, riserva per riserva, le richieste di Olimpia e chiedendo il rigetto integrale della domanda.

Il 03.11.2022 si teneva in via telematica la prima riunione innanzi al costituito Collegio Arbitrale fissata per l'esperimento del tentativo di bonario componimento della controversia. Su accordo delle parti la riunione veniva sospesa e ripresa,

sempre in via telematica, il 14.11.2022, laddove, a seguito delle dichiarazioni di entrambi i procuratori delle parti, si dava atto dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione e della volontà di proseguire con l'arbitrato. Nella medesima riunione venivano quindi fissati i termini per la presentazione - mercé trasmissione pec alla controparte, a ciascun Arbitro e al Segretario del Collegio - delle memorie difensive e delle rispettive repliche..

Il Collegio assegnava quindi alle parti:

- termine fino al 16.1.2023, per il deposito di memorie e richieste istruttorie;
- termine fino al 13.2.2023, per il deposito di memorie di replica.

 Nel rispetto dei termini assegnati, le parti provvedevano al deposito di memorie e documenti nonché delle rispettive repliche.

Parte istante ha anche chiesto di ammettere una consulenza tecnica d'ufficio e un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c degli originali della documentazione contabile e amministrativa relativa all'appalto.

Il 24.3.2023, si teneva in via telematica l'udienza di discussione in cui le parti illustravano e ribadivano le rispettive conclusioni.

All'esito dell'udienza, il Collegio ritiene che la controversia sia matura per la decisione, senza necessità di consulenza tecnica, essendo il Collegio in grado di esaminare sia le questioni giuridiche che quelle tecniche demandategli, e senza che vi sia necessità di emettere un ordine di esibizione, considerato che non vi sono contestazioni delle parti rispetto alla documentazione reciprocamente depositata.

Dopo ampia discussione, il Collegio perviene alla definizione della controversia sulla base delle seguenti considerazioni

In diritto

Riserva n. 1 DANNI DA ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE ANNULLATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: importo € 4.623.198,30.

La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

Con tale riserva, Olimpia ha chiesto il risarcimento dei danni:

- a) per le spese sostenute nel contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo di cui si è detto nell'esposizione in fatto;
- b) per presunti "maggiori costi ed oneri inerenti le spese generali per la parte dei lavori già eseguita dalla precedente impresa, che erano di spettanza del Consorzio";
- c) per mancato utile relativamente ai lavori già eseguiti dai precedenti appaltatori;

- d) "per il mancato interesse sull'utile di impresa nel periodo di esecuzione dei lavori previsto e preventivato in sede di gara, il quale si sarebbe percepito se si fossero eseguiti i lavori nei tempi originari";
- e) per presunti "maggiori costi ed oneri inerenti gli oneri di sicurezza per la parte dei lavori già eseguita dalla precedente impresa, per le stesse motivazioni di cui sopra, che erano di spettanza del Consorzio";
- f) per "i maggiori costi ed oneri inerenti l'incremento dei prezzi dei materiali, manodopera, prodotti petroliferi e oneri finanziari, per differimento esecutivo tenuto conto che dalla data di presentazione dell'offerta, avvenuta in data 10.11.2017 ad oggi, si sono verificati abnormi aumenti dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori";
- g) "per la perdita di chance, in quanto l'impresa, se avesse eseguito i lavori secondo le previsioni originali, avrebbe utilizzato i requisiti scaturiti dal presente appalto in termini di iscrizione soa per intero, utilizzo del fatturato...".

La riserva è inammissibile e infondata.

La domanda è inammissibile in quanto, come eccepito dal Consorzio BI, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., solo le "controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo", possono essere risolte mediante arbitrato.

Rimangono quindi fuori da tale ambito le controversie da

lesione di interessi legittimi come quella introdotta nel caso qui in esame.

La domanda è anche infondata, in quanto, come eccepito dal Consorzio BI essa è già stata formulata innanzi al Giudice Amministrativo e da quest'ultimo espressamente reputata inammissibile e comunque coperta da giudicato (sentenza del Consiglio di Stato n.6093/2011, nonché la sentenza del TAR Catanzaro n. 759/2012, in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente). La richiesta costituisce quindi una duplicazione di domanda.

Riserva n. 2 - DANNI DA STRAVOLGIMENTO DELL'ELIQUILIBRIO TRA LE VARIE CATEGORIE DI OPERE - RICHIESTA EQUO COMPENSO DANNI DA MAGGIORE INCIDENZA DEL LE ATTIVITA' DI INCANTIERAMENTO E SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE: importo € 1.925.551,62. La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

Con tale riserva, Olimpia ha chiesto il riconoscimento dei danni subiti a causa dell'illegittima aggiudicazione ed esecuzione dei lavori da parte della Demoter e per essersi visto ridotto di oltre il 20% l'ammontare del contratto iniziale.

Per questa ragione, l'appaltatore ha chiesto il riconoscimento di un equo compenso, previsto anche dall'art. 161 del d.p.r. n. 207/2010 comma 16, pari a 1/5 dell'importo dell'appalto originario ed oggetto di appalto per € 599.568,31 (importo stralciato ed eseguito da altra impresa 2.997.841,54 x 20% = € 599.568,31)

Inoltre, con la riserva n. 2, Olimpia ha chiesto di essere risarcito delle maggiori incidenze dei costi di cantieramento e smobilizzazione del cantiere rispetto all'ammontare dei lavori da eseguire, data la minore quantità di lavori, per un totale di € 363.539,30 oltre interessi legali, moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.

Inoltre, l'istante afferma di aver appreso dal verbale di consegna che i lavori eseguiti dalla Demoter hanno superato il 20% dell'ammontare originario di contratto, con la conseguenza di una riduzione superiore al limite fissato dalla legge per l'esecuzione del residuo agli stessi prezzi patti e condizioni. E che tale circostanza determina il maturare in capo a Olimpia del diritto alla ricontrattazione dei prezzi di appalto in misura del 15%, per un totale di € 1.047.595,00.

La riserva si compone di due richieste:

- A) Maggiori costi di cantiere: € 1.325.983,00
- B) Indennizzo *ex lege* per variazioni in riduzione del contratto:
 - € 599.568,00

Totale €

1.925.551,00

La riserva è solo in parte fondata.

La stazione appaltante ha fatto subentrare l'appaltatore in un contratto parzialmente eseguito dal precedente esecutore, senza apportarvi adattamenti e senza considerare in particolare la sproporzione venutasi a creare tra costi di incantieramento (contrattualmente immutati) e ammontare dei lavori (diminuito di circa € 3 mln per effetto della parziale esecuzione del precedente appaltatore).

Le richieste dell'appaltatore di una sorta di "indennizzo" per la variazione in riduzione di oltre il 20% dell'ammontare del contratto iniziale sono accoglibili.

Al riguardo, non può essere accolta l'eccezione del Consorzio BI secondo cui "valgono le medesime eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità e/o irricevibilità/decadenza già dispiegate per la riserva n.1".

La richiesta non ha infatti ad oggetto un risarcimento per il contenzioso amministrativo che ha interessato l'affidamento dell'appalto, ma, come detto, il fatto che il Consorzio abbia posto a base del Contratto del 2012 lo stesso progetto esecutivo originario, senza apportarvi le necessarie modifiche necessarie e dovute dalla parziale esecuzione del precedente appaltatore.

Olimpia, solo all'atto della consegna dei lavori, come risulta dal

relativo Verbale del 21.10.2014 (doc. n. 41 della sua produzione), ha potuto conoscere, "le opere già realizzate dalla Cubo S.p.A." e il reale stato delle aree e quindi del cantiere.

Può quindi applicarsi la misura del quinto stabilita dall'art. 161 del dPR n. 207/2010, quale parametro per determinare presuntivamente la misura di un indennizzo congruo, qualora l'affidamento subisca una variazione in diminuzione superiore al 20%.

Al riguardo, non è accoglibile l'eccezione del Consorzio BI secondo la citata norma si riferisce unicamente alle variazioni dei lavori intervenuti in corso di esecuzione e comportanti, "nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s)", modifiche tali da produrre notevole pregiudizio che si ha solo se la variazione del singolo gruppo di categorie omogenee supera il quinto del corrispondente valore originario e "solo per la parte che eccede tale limite".

Come evidenziato anche nel parere del MIPAF (doc. n. 3 di Olimpia), le modifiche in riduzione dei lavori da eseguire hanno riguardato l'intero contratto e, pertanto, si deve presumere la variazione di tutte le categorie di lavori.

L'importo richiesto pari ad € 599.568,31 deriva dalla semplice applicazione di parametri numerici e non richiede, quindi, ulteriore prova.

In tale ipotesi, l'importo riconoscibile è pari all'importo stralciato ed eseguito da altra impresa, pari ad € 2.997.841,54,

moltiplicato per il 20% e quindi per un totale di € 599.568,31.

Tale riconoscimento – essendo motivato con lo stravolgimento del progetto originario – non lascia spazio per ulteriori riconoscimenti.

Riserva n. 3 - RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI ALLA MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E CHIUSURA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA DEL PRECEDENTE APPALTO: importo € 2.729.948,90. La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

Con questa riserva, Olimpia ha chiesto il riconoscimento del danno conseguente alla mancata tempestiva adozione della Perizia di Variante da parte della committenza, Perizia che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, ha determinato l'ammontare certo e finale dei lavori residui e da eseguire.

Dalla data di stipula del contratto, l'appaltatore sostiene di essersi trovato in una situazione di fermo dell'organizzazione produttiva destinata all'appalto, in attesa dell'adempimento da parte della committenza all'impegno contrattuale assunto di pronta definizione della Perizia e di Consegna dei Lavori, attività per l'effettuazione delle quali la committenza si è attivata con

ingiustificato ritardo dando corso, peraltro, a una tardiva ed illegittima consegna in assenza della piena disponibilità delle aree.

Olimpia ha, pertanto, chiesto il riconoscimento per tutto il predetto periodo (744 giorni): A) delle spese generali; B) del mancato utile; C) delle maggiori spese per il personale; D) dell'ammortamento; E) dei costi per fideiussioni; F) degli interessi sul mancato utile, per un importo totale di € 2.729.948,90.

La riserva è ammissibile e solo in parte fondata.

Il Consorzio BI ha eccepito la mancata sottoscrizione "con riserva" del Contratto e dell'Atto aggiuntivo del 2015.

L'eccezione è infondata.

Preliminarmente, va rilevato che la sottoscrizione con riserva di un Contratto configura un vizio del consenso e non è quindi ammissibile in un contratto, specialmente di appalto pubblico.

A ciò si aggiunga che la Consegna dei lavori è successiva (di quasi due anni) alla stipula del Contratto. Pertanto, al momento della sottoscrizione di quest'ultimo, non poteva essere prevista la richiesta di maggiori oneri, mentre solo la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo ha fatto cessare il periodo di incertezza e ai maggiori oneri richiesti con la riserva n. 3.

La riserva è inoltre parzialmente fondata.

Dopo la sottoscrizione del Contratto, la stazione appaltante doveva approvare una variante al progetto per verificare le attività eseguite dal precedente appaltatore e quindi stralciarle dal nuovo contratto, in quanto già eseguite.

La variante doveva quindi servire ad accertare la quantità di lavori già eseguiti dalla Domoter, scomputandoli dal contratto con Olimpia e dare un quadro certo e definito delle attività che l'appaltatore doveva svolgere.

La stazione appaltante ha impiegato circa tre anni per approvare tale Variante.

Nel frattempo, l'appaltatore ha sicuramente operato in una situazione di incertezza sulla effettiva data di avvio dei lavori, dovendo tener pronta la struttura organizzativa.

La riserva è parzialmente fondata, perché, anche alla luce del principio di non aggravamento del danno (1227 c.c.), i ritardi in questione hanno inciso principalmente in termini di incremento delle spese generali variabili per il periodo di ritardo nell'approvazione della variante.

Le altre voci oggetto di richiesta (es. attrezzature e manodopera) non sono riconoscibili, in quanto l'appaltatore poteva riorganizzare i fattori produttivi nelle more della consegna dei lavori.

Gli importi che il Collegio ritiene riconoscibili sono dunque:

- spese generali variabili;
- costi per fideiussioni;
- interessi per ritardato utile.

Più nel dettaglio.

A) Spese generali variabili.

Le spese generali richieste sono pari ad € 696.987,00 (calcoli esposti nel SAL 1), e calcolate nella misura del 15%.

La misura è corretta in quanto l'art. 32, secondo comma, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 307, recante il Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici e applicabile *ratione temporis*, prevede una percentuale tra il 13 e il 17 per cento.

Tale percentuale va abbattuta di 1/3 in modo da non tener conto della quota parte indipendente dal tempo e, quindi, di quelle spese che sarebbero state in ogni caso sostenute e che non variano in ragione dell'alterazione dei tempi originariamente previsti (*ex plurimis*, Tribunale di Firenze, 24.4.2020, n. 978). Esse ammontano quindi ad € 464.658,00 (= € 696.987,00 * 2/3

E-F) Fideiussioni ed interessi.

Fideiussioni: € 81.534,00.

Interessi: € 38.740,00

della richiesta).

Totale riserva 3: \in 584.932,00 (= \in 464.658,00 + \in 81.534,00 + \in 38.740,00).

Riserva n. 4 – DANNI DA INDISPONIBILITÀ DELLE AREE: importo € 1.109.282,34.

La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1.

Con tale riserva l'istante ha denunciato la mancata messa a disposizione delle aree di cantiere libere da persone e cose, chiedendo il riconoscimento dei danni conseguenti oltre alla protrazione temporale.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

La riserva è infondata.

Olimpia ha chiesto il ristoro per l'anomalo andamento che ha caratterizzato l'appalto.

La questione dell'indisponibilità delle aree verrà quindi esaminata nell'ambito delle richieste dell'anomalo andamento.

Riserva n. 5 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER LE OPERE ESEGUITE DALLA DEMOTER /CUBO

La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e confermata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, Olimpia ha chiesto di essere esonerata da tutte le responsabilità per i difetti, cattive esecuzioni e non conformità al progetto delle opere eseguite dalla Demoter.

La riserva deve essere respinta, perché formulata in via ipotetica e cautelativa.

Peraltro, non risultano, anche dalle difese del Consorzio BI, richieste o pretese della stazione appaltante a tale titolo, nei confronti dell'appaltatore.

Riserva n. 6 - RICHIESTA REINTEGRO COSTI PER VIGILANZA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: importo € 100.004,36.

La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1.

Con tale riserva n.6, Olimpia ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dei tempi impiegati dalla committenza per giungere alla consegna dei lavori (costi di vigilanza ed occupazione di suolo pubblico, costi per occupazione del suolo pubblico, oneri per la movimentazione e sistemazione, recinzione ecc.).

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è aggiornata e quantificata.

La riserva è infondata in quanto costituisce una duplicazione delle riserve n.ri 1 e 3.

Riserva n. 7 – RILIEVI SUL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI INDICATO NEL VERBALE DI CONSEGNA

La riserva è stata apposta in calce al verbale di consegna dei lavori del 21.10.2014, esplicitata con nota in data 4.11.2014 e poi iscritta/trascritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e confermata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, Olimpia ha contestato il termine di ultimazione indicato nel verbale di consegna in 884 giorni.

La riserva deve considerarsi superata, in quanto la stazione appaltante ha riconosciuto la proroga dei termini al 31.1.2023 (doc. 58 fascicolo Olimpia).

Riserva n. 8 – TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE A RIFIUTO: importo € 394.123,13

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva l'impresa chiede il ristoro dei maggiori oneri subiti per la maggiore quantità di materiale allontanata dal cantiere in quanto non idonea al riutilizzo, nonché il costo sostenuto per il conferimento del suddetto materiale a impianto di recupero.

La riserva è infondata.

Il Collegio ritiene condivisibile l'eccezione della difesa del Consorzio BI, la quale, al riguardo, ricorda che, come già osservato dalla Direzione Lavori, in sede di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, per la voce NP15 relativa agli oneri per discarica autorizzata di materiali di risulta per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da materiale inquinante, è stato concordato, al netto del ribasso d'asta, il prezzo di € 1,353/mc. Non può trovare applicazione, pertanto, il diverso prezzo di € 0,0053677/kg sostenuto da Olimpia nella riserva.

Riserva n. 9 – MAGGIORI ONERI DA: MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE CAVE DI PRESTITO; REINTERRO CAVI - ESECUZIONE LAVORI IN FASCIA RISTRETTA - importo € 1.618.079,92.

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, Olimpia ha chiesto il riconoscimento:

- (A) dei maggiori oneri sostenuti a causa della mancata messa a disposizione delle cave di prestito previsto in progetto;
- (B) della corretta contabilizzazione delle prestazioni eseguite e relative al rinterro dei cavi, con materiale idoneo proveniente da cave di ordinarie (prestito), lavorazione prevista nel Capitolato Speciale r nell'elaborato B16 (sezioni tipo) di progetto;
- (C) dei maggiori oneri e danni subiti e subendi per l'esecuzione dei lavori in fascia ristretta rispetto alle previsioni del progetto, richieste volta a riequilibrare il sinallagma contrattuale.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

La riserva è fondata, come riconosciuto anche dalla relazione MIPAF: "previsione di maggiori volumi di materiale arido per il riempimento dei cavi (per la diffusa inidoneità del materiale scavato ad essere riutilizzato a tale scopo), alla previsione di maggiori volumi idrici da aggottare dai cavi in corso di scavo ed a quella dell'indennità di discarica per le terre da portare a rifiuto" (pag.8).

Più nello specifico.

Voce A)

Quanto alla voce "A" è risultato effettivamente che le cave previste progettualmente siano risultate assenti o prive di autorizzazione.

La circostanza peraltro non è contestata dal Consorzio BI, il quale si è limitato ad affermare che "i presunti maggiori oneri vengono determinati in base ad un prezzo inapplicabile, non contemplato in alcun elaborato a base d'appalto" (pag. 22 dell'atto di resistenza).

In tale contesto, trattandosi di adempimenti ed oneri che gravano sul committente, è legittima la richiesta dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti per la necessità di rivolgersi a "cave di prestito" e non a quelle previste dal contratto.

Voce B)

La voce "B" è collegata alla voce "A", in quanto riguarda la richiesta di maggior costo dei materiali necessari al reinterro dei cavi. L'appaltatore, infatti, non è stato in grado di utilizzare il materiale proveniente dalle cave di progetto per la loro indisponibilità ed è stato quindi costretto ad approvvigionarsi a prezzi di mercato più alti.

Il maggiore importo deve essere riconosciuto.

Voce C)

Il Consorzio BI ha omesso di adeguare il progetto affidato all'appaltatore al mutato stato dei luoghi.

Ne è risultata la necessità di operare in spazi di lavori molto più ristretti rispetto alle previsioni progettuali, a causa della

(imprevista) presenza di specie arboree pregiate (agrumeti, uliveti ecc).

Per questa ragione, la stazione appaltante ha disposto di eseguire i lavori entro una fascia di lavoro di mt 3,00, notevolmente più ridotta rispetto a quanto previsto nel progetto, al fine di evitare il taglio degli alberi ed anche al fine di ridurre l'ingombro e salvaguardare i frutti pendenti.

Ne deriva la riconoscibilità del maggiore prezzo previsto dal prezziario Regione Calabria per l'esecuzione dei lavori in fascia ristretta, atteso che il contratto non prevede prezzi specifici applicabili a tale tipologia di lavorazione.

L'importo richiesto va quindi interamente riconosciuto.

Riserva n. 10 - MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA SOSTENUTI: importo € 209.866,92

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 1 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, l'appaltatore ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri subiti e subendi nella fase di realizzazione dei lavori fino al SAL n. 1, specificatamente nell'esecuzione degli scavi a sezione.

La riserva è infondata.

Come eccepito dalla difesa del Consorzio BI, in base all'art. 37, lett. A) del C.s.A., l'appaltatore deve ritenersi compensato con il corrispettivo convenuto, per "puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere...".

Tale previsione omnicomprensiva include anche le sbadacchiature dovute a circostanze imprevedibili ed a c.d. sorprese geologiche.

Riserva n. 11 – ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI PER INDISPONIBILITA' DELLE AREE: importo € 412.937,21

Riserva n. 12 – ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI PER INDISPONIBILITA' DELLE AREE REGISTRATOSI TRA IL 2 E 3 SAL: importo € 457.045,22

Riserva n. 14 – ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI PER INDISPONIBILITA' DELLE AREE REGISTRATOSI TRA IL 3 E 4 SAL: importo € 313.321,15.

Riserva n. 15 - RISARCIMENTO DANNI CONSEGEUNTI AL FERMO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PER IL PERIODO INTERCORSO TRA IL 10.2.2017 E IL 04.12.2017: importo € 1.089.776,44.

Riserva n. 16 – ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI PER INDISPONIBILITA' DELLE AREE REGISTRATOSI TRA IL VERBALE DI RIPRESA PARZIALE N. 1 DEL 04.12.2017 ED IL 5 SAL DATATO 21.06.2018: importo € 551.145,08.

Riserva n. 20 – ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI PER INDISPONIBILITA' DELLE AREE registratosi tra il SAL n. 7 e il verbale di sospensione dei lavori del 12.3.2020: importo € 968.781,90.

Le riserve nn. 11, 12, 14, 15, 16 e 20 si prestano a una trattazione unitaria in quanto riguardanti i diversi periodi di

anomalo andamento dei lavori, a partire dal SAL n. 2 e fino al SAL n. 8.

Nello specifico, l'impresa ha deciso di iscrivere una riserva autonoma per ogni periodo di anomalo andamento riscontrato. Le cause di anomalo andamento sono comuni a tutte le riserve e, come emerge anche dalla Relazione del MIPAF, riguardano principalmente le discordanze degli elaborati grafici progettuali, l'adattamento alle situazioni locali, la questione della indisponibilità delle aree previste nel progetto, che si è portata avanti lungo tutto il periodo di contratto.

Le riserve per anomalo andamento sono le seguenti:

Ris. Periodo di tempo

Importo totale richiesto

11 SAL No. 2 (lavori dal 22.10.2015-31.3.2016)

€ 412.937,21

12 SAL No. 3 (lavori dal 31.3.2016 al 27.9.2016)

€ 457.045,22

14 SAL No. 4 (lavori dal 27.9.2016 al 10.2.2017)

€ 322.967.14

15 SAL No. 5 (lavori dal 10.2.2017 al 4.12.2017)

€ 1.089.776,44

16 SAL No. 5 (lavori dal 4.12.2017 al 21.6.2018)

€ 551.145,08

20 SAL No. 8 (lavori dal 21.6.2018 al 12.3.2020)

€ 968.781,90

Totale € 3.802.652,99

Le riserve sono fondate, ma solo parzialmente riconoscibili. In particolare, è certo – e sostanzialmente incontestato – che:

- la durata dell'appalto abbia avuto un abnorme prolungamento: il verbale di consegna lavori prevedeva, come detto nella parte in fatto, un termine di ultimazione di 884 giorni decorrente dal 27.10.2014, mentre l'ultima proroga concessa porta il termine al 31.1.2023. Quindi, la durata effettiva è stata di 3.016 giorni rispetto agli 884 inizialmente previsti;
- tale prolungamento non è di certo dovuto all'esecutore, non essendovi agli atti contestazioni di inadempienza, né domande del Consorzio volte ad accertarne la responsabilità;
 - la stessa Relazione MIPAF (doc. 3 Olimpia, pag. 10) rileva "il ridotto livello di avanzamento lavori" "per cause non imputabili" all'esecutore (pag. 16), segnalando, ad esempio, che: "allorguando l'attuale esecutore ha ripreso i lavori ha dovuto constatare (ed a comprova ha iscritto sul tema apposite riserve in registro di contabilità) la forte opposizione dei proprietari delle aree interessate a consentire l'esecuzione delle opere, stante le previsioni di progetto di ampie fasce di esproprio/asservimento, Cui rispetto avrebbe irrimediabilmente arrecato gravi danni alla gestione delle aziende agricole, tanto più che nel tempo si erano costituiti sesti di impianti arborei di pregiate colture (Clementine di Calabria IGP), erette recinzioni, canalette ed altri piccoli

manufatti di irrigazione autonomamente predisposti dalle aziende";

 in tutto l'arco temporale considerato dalle riserve si è verificata una notevole sottoproduzione dovuta alla presenza di cause ostative che hanno impedito la regolare esecuzione dei lavori.

Di seguito si riportano le percentuali di sottoproduzione rilevate dall'appaltatore in ciascuna riserva:

RT 11 RT 12 RT 14 RT 15 RT 16 RT 20

% sottoproduzione 69,90 69,20 64,72 100 75,48 89,50 Le denunciate cause ostative sono imputabili alla stazione appaltante, in particolare per la suddetta mancata disponibilità delle aree di cantiere.

Quanto agli importi riconoscibili, spettano certamente all'appaltatore gli importi richiesti per le seguenti voci:

- spese generali variabili (= 2/3 delle spese generali totali) e quindi € 647.241,02 (= € 970.861,53 * 2/3);
- costi delle fideiussioni € 113.573,39;
- interessi per ritardato utile € 53.963,20.

L'appaltatore ha depositato anche copiosa documentazione (docc. 69-70) volta a sostenere i costi affrontati per personale ed attrezzature.

Tuttavia, non vi è certezza che tali costi siano stati sostenuti per l'appalto oggetto di contenzioso e, pertanto, non possono essere riconosciuti.

L'importo totale riconoscibile per le riserve del gruppo "anomalo andamento" (riserve nn. 11, 12, 14, 15, 16 e 20) è pertanto di € 814.777,00 (= € 647.241,00 + € 113.573,00 + € 53.963,00).

Riserva n. 13 – RISTORI MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA SOSTENUTI: importo € 1.859.445,64.

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del SAL n. 3 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8. Con tale riserva, Olimpia ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri subiti e subendi nella fase di realizzazione dei lavori successivi al SAL n. 1 e fino al SAL n. 3, specificatamente nell'esecuzione degli scavi a sezione.

La riserva è infondata.

Il Consorzio BI ha eccepito che la riserva sia irricevibile e affetta da decadenza, poiché le quantità delle sbadacchiature asserite dall'appaltatore per la posa dei tubi di ghisa ripropongono sostanzialmente quelle rappresentate nella riserva n.10; inoltre che, a norma dell'art. 37 del CSA, l'appaltatore deve ritenersi già compensato per le sbadacchiature di ogni genere, anche di quelle asseritamente non previste e non prevedibili.

L'eccezione è corretta: la remunerazione dei costi reclamati è già compresa nel prezzo contrattuale in base all'art. 37, lett. a), CSA

Riserva n. 17 – RICHIESTA RISTORO MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA PER MAGGIOR TEMPO ESECUTIVO: importo € 352.070,88.

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del Registro di contabilità al SAL n. 5 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, l'istante ha chiesto il riconoscimento dei maggiori costi degli oneri di sicurezza, in quanto la somma di € 396.982,30 prevista dal contratto originario è stata parametrata rispetto alla durata contrattuale originaria di n. 884 giorni, senza cioè tenere conto del maggiore tempo necessario per eseguire i lavori.

Gli oneri di sicurezza, infatti, discendono direttamente dalla legge (in particolare: Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008) e devono essere riconosciuti per tutta la durata dell'appalto.

La riserva è fondata, in quanto la somma per oneri di sicurezza prevista dal contratto è stata parametrata tenendo conto della durata contrattuale originaria di n. 884 giorni.

Il prolungamento delle attività contrattuali determina la riconoscibilità di oneri di sicurezza aggiuntivi e proporzionali al tempo aggiuntivo necessario.

Il *quantum* è corretto, in quanto si tratta del costo/giorno per tali oneri ricavato dai dati contrattuali e applicato per il numero di giorni aggiuntivi di esecuzione dei lavori.

Riserva n. 18 – MAGGIORI ONERI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OLTRE LA SCADENZA CONTRATTUALE: importo € 1.162.819,25.

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione

del Registro di contabilità al SAL n. 5 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

Con tale riserva, Olimpia ha chiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti e dei danni subiti in considerazione della protrazione dell'esecuzione dei lavori oltre il tempo contrattuale.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

La riserva è infondata, in quanto è stata iscritta in occasione del SAL n.5 il 21.06.20218. Il termine di ultimazione dei lavori, con l'atto di sottomissione del 23.10.2018, è stato prorogato per ulteriori 770 giorni, con conseguenziale scadenza al 1°.12.2020.

La proroga ha dunque privato l'appaltatore del titolo (necessità di lavorare oltre la scadenza contrattuale) per richiedere i maggiori oneri in questione.

Riserva n. 19 – DANNI CAGIONATI DA ERRONEO UTILIZZO PREZZIARIO PER REDAZIONE PERIZIA: importo € 1.687.841,10.

La riserva è stata iscritta nel Registro di contabilità in occasione del Registro di contabilità al SAL n. 6 e poi confermata ed aggiornata fino al SAL n. 8.

In particolare, Olimpia ha iscritto riserva sul verbale di nuovi prezzi disposto a seguito di trasmissione perizia di variante, e inerente l'errata applicazione del prezziario regionale edizione 2007, corrispondente all'anno in cui è stata bandita la gara e formulata l'offerta, in luogo del prezziario regionale edizione 2017, vigente nel momento di imposizione delle suddette nuove lavorazioni previste in perizia, da parte della Stazione Appaltante.

In occasione del Registro di contabilità al SAL n. 8, la riserva è stata aggiornata e quantificata.

La riserva è infondata.

Come rilevato dalla difesa del Consorzio BI, l'appaltatore ha accettato e sottoscritto l'atto di sottomissione del 23.10.2018 e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 10.09.2018.

Peraltro, come rilevato nel suddetto atto di sottomissione, lo stesso Ministero, in sede di istruttoria della Perizia di Variante, ha prescritto l'utilizzo del prezziario 2007, anziché di quello 2013.

Infine, parte istante ha chiesto che sulle somme che saranno riconosciute, siano applicati gli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.

La domanda è fondata.

Tale norma, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, disciplina il saggio degli interessi legali applicato a seguito d'avvio di lite in correlazione ad obbligazione contrattuale (Sez. Il civile, 7.11.2018, n. 28409; 21.3.2019 n. 8050; 25.3.2019, n. 08289) e la stessa Suprema Corte qualifica la "responsabilità"

da inadempimento nei rapporti di appalto pubblico come responsabilità contrattuale idonea a far decorrere l'obbligazione di corrispondere gli interessi legali con decorrenza dalla domanda" (Sez. I civile, 05.08.2019, n. 20883).

Pertanto, sulle somme da condanna spettano gli intessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c.

Le spese tengono conto della soccombenza parziale.

Quanto sopra premesso e considerato, il Collegio Arbitrale Pronunciando in via definitiva:

- accoglie le domande del Consorzio Stabile Olimpia relative alle riserve 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 20 nella misura di seguito indicata e per le ragioni indicate in motivazione:
- riserva n. 2: € 599.568,31;
- riserva n. 3: € 584.932,00;
- riserva n. 9: € 1.618.079,92;
- riserve nn. 11, 12, 14, 15, 16 e 20: € 814.777,00;
- riserva n. 17: € 352.070,88.
- respinge le domande relative a tutte le altre riserve;
- condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino a pagare al Consorzio Stabile Olimpia l'importo complessivo di € 3.969.429,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dalla data di notifica della domanda di arbitrato fino al soddisfo.

Così è deciso, in conferenza personale telematica del giorno 24

marzo 2023.

La decisione è assunta all'unanimità dei componenti del Collegio,

i quali redigono il presente lodo in originale digitale e lo

sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle

disposizioni vigenti e della delibera del Consiglio dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n. 48.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad

intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e

conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente

ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di

cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto

dall'art. 209, comma 13, d.lgs. 50/2016.

Si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici

cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati

dall'intermediario.

Il presente lodo, in formato nativo digitale, è trasmesso

all'indirizzo di pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Presidente Ing. Livio Mastrofrancesco

Arbitro Prof.ssa Avv. Maria Alessandra Sandulli

Arbitro Prof. Avv. Renato Rolli

48

Si trascrivono i codici numerici delle marche da bollo:

01191855653009	01191855652998	01191855652987
01191855652975	01191855652964	01191855653168
01191855653157	01191855653145	01191855653134
01191855653123	01191855652953	01191855652942
01191855652931	01191855652920	01191855652919
01191855652908	01191855652896	01191855652884
01191855652873	01191855652862	01191855652851
01191855652840	01191855652839	01191855652828
01191855652817	01191855652806	01191855652793
01191855652782	01191855653066	01191855653054
01191855653043	01191855653032	01191855653021
01191855653010	01191855653112	01191855653101